

Codice A1604A

D.D. 2 agosto 2017, n. 365

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di una sorgente potabile denominata "Madonna della Neve 5", ubicata nel Comune di Forno Canavese (TO).

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Forno Canavese (TO) – con nota in data 12 maggio 2017, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 101/2017 del 12 maggio 2017 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia di una sorgente potabile denominata "*Madonna della Neve 5*", ubicata nella particella catastale n. 199 del foglio di mappa n. 31, censito al C.T. del medesimo Comune di Forno Canavese.

Precedentemente, lo stesso Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la S.M.A.T. S.p.A., con nota in data 24 novembre 2016, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

La perimetrazione proposta ricade totalmente nel territorio del Comune di Forno Canavese (TO) che, visionata la documentazione trasmessagli dall'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" con nota del 17 novembre 2016, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

La sorgente "*Madonna della Neve 5*" è posizionata in corrispondenza della cresta spartiacque che separa le Valli di Lanzo dal vicino Alto Canavese, su un pendio mediamente inclinato, caratterizzato da vegetazione boschiva, ad una quota di 965 metri s.l.m.; è localizzata in corrispondenza della testata di un piccolo impluvio ed è alloggiata all'interno di uno scatolare interrato, protetto da un tombino metallico. La portata massima è pari a 0,17 l/s e il volume medio annuo derivabile è pari a 5361 metri cubi.

La consultazione della carta del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Po (P.A.I.) fa rilevare l'assenza di centri di dissesti attivo o quiescenti nei dintorni della sorgente, la cui area circostante appare disabitata.

Non disponendo di serie storiche di misura delle portate della sorgente analizzata, dal momento che non sono state eseguite misure in continuo del flusso idrico, indispensabili per calcolare il tempo di dimezzamento della portata massima annuale – così come previsto dal regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R – la vulnerabilità dell'acquifero alimentante la sorgente è stata stimata secondo il metodo GNDCI-CNR in funzione delle caratteristiche geologiche del substrato.

La proposta di definizione presentata è stata pertanto determinata sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha valutato una vulnerabilità intrinseca specifica da media a bassa; in particolare, per la posizione della sorgente – luogo disabitato, posto in prossimità di una cresta montuosa senza dissesti in corso – si è assunto ragionevolmente un grado di vulnerabilità basso (Classe D). L'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri;
- zona di rispetto ristretta, coincidente con la zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da combaciare con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione e avente una superficie complessiva pari a 14.274 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate negli elaborati:

- *“Aree di salvaguardia delle sorgenti site nel comune di Forno Canavese (TO) – Definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti su base catastale – Scala 1:2.000”;*
- *“Particelle catastali comprese nelle aree di salvaguardia”;*

agli atti con la documentazione trasmessa.

L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest, con nota in data 12 dicembre 2016, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione presentata, rilevando che l’area in esame, caratterizzata da elevata naturalità, non presenta problematiche particolari dal momento che la sorgente con la relativa opera di presa e l’area di salvaguardia sono localizzate in una zona nella quale non sono presenti centri di rischio significativi tali da determinare potenziali pericoli di inquinamento della risorsa idrica captata. Nella medesima nota, la stessa Agenzia, ha tuttavia segnalato che la zona dove sorge la sorgente non è recintata secondo quanto previsto dall’articolo 4 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R e ss.mm.ii. e pertanto è necessario provvedere ad adeguare il progetto a tali indicazioni.

L’Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Sede di Ciriè – con nota in data 19 aprile 2017, ha comunicato che, nell’ambito della programmazione annuale (anni 2015-2016) ha provveduto ad effettuare dei controlli presso punti di utenza cui convoglia l’acqua derivante dalla sorgente *“Madonna della Neve 5”* (concentrico di Rocca Canavese) e che le analisi sono risultate conformi sia relativamente ai parametri chimici che a quelli microbiologici ricercati. Nella medesima nota, la stessa Azienda, ha evidenziato che, per quanto concerne il giudizio di potabilità, se la sorgente era già in uso per scopi potabili prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale 26 marzo 1991 si deve considerare l’applicazione del punto 4, ultimo comma dello stesso decreto: *“Per le acque già in distribuzione alla data di emanazione del presente decreto il giudizio di potabilità si intende acquisito, sempre ché risultino conformi alla normativa gli ultimi controlli analitici ed ispettivi effettuati su tali acque”*.

All’intero dell’area di salvaguardia non sono presenti attività agricole, essendo l’area totalmente disabitata e costituita da boschi e prati e pertanto non è stato ritenuto necessario richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell’Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d’uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all’articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d’uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere sotto forma di comunicazione alla Città Metropolitana di Torino. Nelle aree assimilate a “bosco” come definite dall’articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 *“Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”* é vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22, in data 1 giugno 2017.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che la sorgente potabile denominata "*Madonna della Neve 5*", ubicata nel Comune di Forno Canavese (TO), è stata inserita nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione del manufatto di presa;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalla captazione ed i sentieri e le piste forestali che attraversano l'area di salvaguardia;
- si provveda alla verifica degli eventuali potenziali centri di pericolo per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 12 dicembre 2016 – prot. n. 104613;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Sede di Ciriè – in data 19 aprile 2017 – prot. n. 00 35650;

vista la determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" n. 101/2017, in data 12 maggio 2017, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 12 maggio 2017 – prot. n. 0001455, di trasmissione degli atti della proposta di definizione di cui sopra;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) “*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche*” e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

- a) L’area di salvaguardia della sorgente potabile denominata “*Madonna della Neve 5*”, ubicata nel Comune di Forno Canavese (TO), è definita come risulta negli elaborati:
 - “*Aree di salvaguardia delle sorgenti site nel comune di Forno Canavese (TO) – Definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti su base catastale – Scala 1:2.000*”;
 - “*Particelle catastali comprese nelle aree di salvaguardia*”;allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.
- b) Nell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto ristretta, coincidente con la zona di rispetto allargata. In particolare, è vietato l’impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l’intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a “bosco” dall’articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227

“Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”.

- c) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Forno Canavese (TO) – S.M.A.T. S.p.A. – come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d’acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere; l’accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore ed alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di pulizia periodica dell’opera di presa e di manutenzione del manufatto di presa.
- d) A norma dell’articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Città Metropolitana di Torino per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Forno Canavese – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela del punto di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all’Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell’ARPA.
- e) A norma dell’articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Forno Canavese affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell’area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità del versante racchiuso dalla captazione ed i sentieri e le piste forestali che attraversano la stessa area, così come previsto dall’articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall’area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell’area di salvaguardia;
 - verificare gli eventuali potenziali centri di pericolo per la risorsa idrica captata che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l’allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione *“Amministrazione trasparente”*.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin